GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Martedì, 11 dicembre 1923** **Numero 290**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 18 novembre 1923, n. 2444, recante modificazioni alla legge elettorale politica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283, del 3 corr. mese, sono incorsi i seguenti errori che qui si rettificano: 1° nell'art 51, primo comma, si legge « il cancelliere del seggio », laddove il testo originale della legge dice « il segretario del seggio »; 2° nell'art 55. n 4. lettera *c*) si leggono le parole « con la numerazione progressiva » laddove il testo originale della legge dice « con la rispettiva numerazione progressiva »; 3° nell'art. 88, 1° comma, si legge « è riserbato alla Camera dei deputati il pronunziarsi », laddove il testo originale della legge dice « è riserbato alla Camera dei deputati di pronunciare »; 4° nell'art. 88, 4° comma, si legge « il voti », laddove la legge dice « i voti annullati »; 5° nelle annotazioni della tabella allegato A si legge « Zabattarello » in luogo di « Zavattarello »; 6° nelle stesse annotazioni la stampa non ha riprodotto l'indicazione che i posti assegnati alla minoranza sono 1/3 di quello assegnati alla circoscrizione.

Nel R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2528, relativo agli acquedotti ad uso promiscuo dei Comuni della Sicilia e delle ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 corrente, per inesattezza della copia trasmessa, il testo ivi riprodotto contiene le parole: « in corso di costruzione *e* di studio », invece di « in corso di costruzione *o* di studio », come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 novembre 1923, n. 2569.
Istituzione della tassa d'ingresso al Palazzo già Reale di Napoli . . . . Pag. 7138

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2566.
Contrassegni pei velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi, per l'anno 1924 . . . . Pag. 7138

REGIO DECRETO 7 dicembre 1923, n. 2590.
Nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . Pag. 7140

REGIO DECRETO 11 novembre 1923, n. 2570.
Aumento della tassa d'ingresso al Cenacolo Vinciano in Milano . . . . Pag. 7144

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 2574.
Emissione di *200 mila* serie di francobolli speciali commemorativi del 3° centenario della istituzione di Propaganda Fide. Pag. 7144

REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 2582.
Tariffe per l'uso dei bacini di carenaggio dei Regi arsenali da parte di navi private . . . . Pag. 7145

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2501.
Erezione in Ente morale dell'orfanotrofio femminile aronese « Carlo e Procuratore Luigi Molinari », in Arona . . Pag. 7145

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2507.
Accettazione di un gruppo in marmo legato in suo favore dalla Regia università di Roma . . . . Pag. 7145

DECRETI MINISTERIALI 22 novembre 1923.
Scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza di Pavia, Vigevano e Bascapè . . Pag. 7145

REGIO DECRETO 29 novembre 1923.
Scioglimento dell'amministrazione dell'Asilo infantile di Polverigi . . . . Pag. 7146

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1923.
Limiti massimi degli assegni mensili da corrispondersi ai volontari, alunni, ecc. delle Amministrazioni statali . Pag. 7146

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1923.
Attribuzione alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti dei servizi della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza . . . . Pag. 7147

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1923.
Nomina del segretario generale del Consiglio superiore dell'economia nazionale . . . . Pag. 7147

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

22° sorteggio dei buoni del Tesoro a lunga scadenza di 1ª emissione . . . . Pag. 7147
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 7148

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo presso la Regia scuola industriale di Catania . . . . Pag. 7148

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 novembre 1923, n. 2569.
Istituzione della tassa d'ingresso al Palazzo già Reale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la visita del Palazzo già Reale di Napoli sarà pagata una tassa d'ingresso di L. 3 dagli adulti e di L. 1.50 dai fanciulli di età inferiore ai 12 anni.
L'ingresso sarà concesso a tutti gratuitamente nel giorno di domenica di ogni settimana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 45. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2566.
Contrassegni pei velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi, per l'anno 1924.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135, per le tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi;
Visto il R. decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673;
Visti gli articoli 3 e 4 del regolamento approvato col Regio decreto 31 agosto 1910, n. 642;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contrassegni delle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi per l'anno 1924, sono costituiti da uno scudo di forma ovale sagomata, con due alette laterali da servire per l'applicazione dei contrassegni stessi ai veicoli. Le alette sono a cerniera nei contrassegni per motocicli, automobili ed autoscafi in prova, fisse in tutti gli altri contrassegni.

Art. 2.

I distintivi particolari di ciascun contrassegno sono stabiliti dalla seguente tabella:

SPECIE DI CONTRASSEGNI	Metallo di cui sono formati	Altezza dello scudo in millimetri	DISEGNI E LEGGENDA DELLO SCUDO	Fori praticati in ciascuna delle due alette dello scudo	*Avvertenze*
				(numeri)	
Contrassegni per veicoli soggetti a tassa.					
A) *Veicoli in libera circolazione*:					
per velocipedi ad un posto	Alluminio	42	In alto ruota dentata di ciclo con catena. Nel centro targhetta con il millesimo *1924*. Rami di alloro fiancheggiano la composizione. Nella parte inferiore la leggenda in rilievo *Tassa sui velocipedi*.	1	
per velocipedi a due posti	Id.	42	Come sopra. Con l'aggiunta di una stella a 5 punte a traforo nello spazio tra la ruota dentata e la targhetta del millesimo e di un marchio sotto la leggenda *Tassa sui velocipedi* impresso in un cerchio recante la stella d'Italia e la leggenda *A due posti*.	1	**Il foro della aletta sinistra è parzialmente ostruito da una leggera striscia di alluminio che attraversa il foro medesimo**
per velocipedi a tre posti	Id.	42	Come sopra. Con l'aggiunta di due stelle con 5 punte a traforo sotto la targa del millesimo e ai due lati della leggenda *Tassa sui velocipedi* e di un marchio come sopra con la leggenda *A tre posti*.	1	
per velocipedi a più di tre posti si dovranno applicare più contrassegni corrispondenti al numero dei posti.					
per motocicli . . .	Id.	52	In alto la leggenda *Tassa sui motocicli*, sotto di essa un pannello rappresentante un motociclo. Nel centro l'aquila sabauda posata sopra un nastro fiancheggiata da due ramoscelli di alloro e recante impresso il millesimo *1924*.	2	
per motocarrozzette uso privato	Id.	52	Come sopra. Con l'aggiunta di una stella con 5 punte a traforo praticato sul pannello rappresentante il motociclo, e di un marchio sotto la targa del millesimo recante la stella d'Italia e la leggenda *Motocarrozzette uso privato*.	2	Tutti i fori senza alcuna ostruzione.

SPECIE DI CONTRASSEGNI	Metallo di cui sono formati	Altezza dello scudo in millimetri	DISEGNI E LEGGENDA DELLO SCUDO	Fori praticati in ciascuna delle due alette dello scudo	Avvertenze
				numeri	
per motocarrozzette uso pubblico	Alluminio	52	Come sopra. Con l'aggiunta di due stelle con 5 punte a traforo ai lati esterni dei due ramoscelli di alloro, e di un marchio come sopra con la leggenda *Motocarrozzette uso pubblico.*	2	Tutti i fori senza alcuna ostruzione.
per automobili uso privato	Id.	76	In alto un pannello raffigurante una vettura automobile. Sotto di essa la leggenda *Tassa sugli automobili.* Nel centro aquila romana posata sullo scudo sabaudo. In basso targa a nastro, fiancheggiata da ramoscelli di alloro recanti impresso il millesimo *1924.*	2	
per automobili uso pubblico	Id.	76	Come sopra. Con l'aggiunta di due stelle a traforo ai lati della leggenda *Tassa sugli automobili* e di un marchio sotto la targhetta del millesimo recante la stella d'Italia o la leggenda *Uso pubblico.*	2	
per automobili per trasporto merci . . .	Id.	76	Come sopra. Con l'aggiunta di una stella a traforo sotto il pannello raffigurante l'automobile e precisamente nel centro, o di un marchio come sopra con la leggenda *Trasporto merci.*	2	
per autoscafi uso privato	Id.	76	In alto sopra la leggenda *Tassa sugli autoscafi* una targhetta con il millesimo *1924.* Nel centro lo stemma sabaudo circondato da una corona romana. Nella parte inferiore un pannello raffigurante un autoscafo in navigazione.	2	
per autoscafi uso pubblico	Id.	76	Come sopra. Con l'aggiunta di una stella a traforo sullo stemma sabaudo o di un marchio in basso recante la stella d'Italia e la leggenda *Uso pubblico.*	2	

SPECIE DI CONTRASSEGNI	Metallo di cui sono formati	Altezza dello scudo in millimetri	DISEGNI E LEGGENDA DELLO SCUDO	Fori praticati in ciascuna delle due alette dello scudo	Avvertenze
				numeri	
B) *Veicoli in circolazione di prova:*					
per motocicli. . . .	Ottone giallo oro	68	In alto la leggenda *Motocicli in prova.* Nel centro il millesimo *1924* tra lo stemma reale e una corona di alloro. In basso parte di una ruota motrice di motociclo con nastro al di sotto.	1	Tutti i fori senza alcuna ostruzione.
per automobili . . .	**Id.**	105	In alto sopra la leggenda *Automobili in prova* è impresso il millesimo *1924* entro una targa tra rami di alloro. Nel centro un nastro.	2	
per autoscafi. . . .	**Id.**	105	Come per gli automobili in prova ma con la leggenda *Autoscafi in prova.*	2	
Contrassegni per veicoli esenti da tassa.					
a) Per velocipedi . .	**Id.**	50	Il alto puleggia di velocipede unita con catena alla ruota dentata motrice, collocata in basso. Nel centro lo stemma sabaudo fiancheggiato da rami di alloro e con sopra la leggenda *Velocipedi*; i rami di alloro sono uniti da un nastro in cui è impressa la parola *Gratuita.*	2	
b) Per motocicli . . .	**Ottone ossidato violaceo**	50	Nel centro una ruota motrice fiancheggiata da rami di alloro e sopra la leggenda *Motocicli.* In basso una targa con impressa la parola *Gratuita* e sotto di essa lo stemma sabaudo.	2	
c) Per automobili . .	**Ottone nichelato**	80	Nel centro un volano di direzione fiancheggiato da rami di alloro e sopra di esso la parola *Automobili.* I rami di alloro sono uniti da un nastro con impressa la parola *Gratuita.* In basso lo stemma reale entro uno scudo.	2	
d) Per autoscafi . . .	**Id.**	80	Come sopra ma con la parola *Autoscafi* in alto.	2	

Art. 3.

I contrassegni per velocipedi dovranno essere consegnati, a chi si presenta per pagare le corrispondenti tasse, in condizione di pronta applicazione. Sarà quindi obbligo dei funzionari ed incaricati municipali, che riscuoteranno le tasse, di tagliare, nel momento della riscossione, la leggera striscia di alluminio che attraversa il foro di una delle alette dei contrassegni suddetti, rendendo così perfettamente libero il foro stesso. Gli acquirenti sono tenuti a rifiutare i contrassegni nei quali il taglio non sia stato eseguito.

Art. 4.

Agli effetti del cambio o rimborso, ai sensi dell'art. 17 del regolamento 31 agosto 1910, n. 642, non saranno accettati dall'Amministrazione del demanio e delle tasse i contrassegni che non presentano tutte le condizioni di perfetta integrità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 42. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1923, n. 2590.
Nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato coll'art. 3 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e colla legge 23 luglio 1914, n. 742;
Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 369;
Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che, posteriormente al 18° anno di età e anteriormente alla nomina nel personale in prova o stabile, abbiano prestato servizio continuativo di straordinario o di avventizio presso le ferrovie dello Stato, presso le linee costituenti le ex tre reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, presso le linee già esercitate da altre Amministrazioni e passate a far parte della rete delle ferrovie dello Stato, presso altre Amministrazioni dello Stato, oppure che abbiano prestato qualunque altro servizio fra quelli previsti dall'art. 37 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229, potranno chiedere, in qualunque momento del servizio ed anche all'atto dell'esonero, che una parte di tale servizio, fino al massimo della metà della sua durata effettiva, sia riconosciuta utile per la pensione.

Rimangono con ciò aboliti i limiti di 10 e di 15 anni di cui all'art. 10 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373.

La data di presentazione delle domande deve risultare da ricevuta, rilasciata dall'ufficio incaricato di raccoglierle.

La domanda di riconoscimento che non venga presentata durante il servizio, dovrà essere fatta, a pena di decadenza, dall'agente entro 90 giorni dal ricevimento della partecipazione di esonero, o, in caso di morte dell'agente avvenuta in servizio o entro gli accennati 90 giorni dall'esonero, dai suoi aventi causa, insieme alla domanda di pensione o di sussidio per una sola volta.

Il contributo per il riconoscimento dei servizi sopra indicati è commisurato, per ogni anno riconosciuto, al 6 % dello stipendio goduto all'atto della presentazione della domanda, o se questa sia presentata dopo la cessazione dal servizio, al 6 % dell'ultimo stipendio goduto dall'agente.

Per le domande di riconoscimento già presentate dagli agenti in base alle preesistenti disposizioni, e per le quali non sia ancora stato iniziato il pagamento del contributo, questo sarà commisurato allo stipendio goduto alla data in cui la domanda fu presentata.

Il contributo di riconoscimento che non sia versato subito in una sola volta, potrà essere versato mediante trattenuta mensile sullo stipendio o sulla pensione, in un periodo di tempo che non dovrà superare la metà di quello riconosciuto.

Nel caso di liquidazione di sussidio per una sola volta invece di pensione, il contributo di riconoscimento o le rate residue saranno dedotte per intiero dal sussidio.

Nel caso di pensione di riversibilità le rate di contributo non ancora versate alla morte dell'agente saranno ridotte proporzionalmente alle quote di riversibilità.

E' abrogato l'art. 11 del R. decreto 27 novembre 1919, numero 2373 modificato coll'art. 9 della legge 7 aprile 1921, numero 369, circa il riconoscimento agli effetti della pensione degli anni di studi superiori e di esercizio professionale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli agenti che si troveranno in servizio alla data di applicazione del presente decreto, ancorchè abbiano già ottenuto il riconoscimento in base alle norme anteriormente vigenti.

Gli anni riconosciuti in base al presente articolo sono a tutti gli effetti considerati come anni di servizio effettivo e quindi sono utili anche per il raggiungimento del limite minimo di servizio prescritto per il diritto a pensione.

Nei casi di riconoscimenti già concessi, e da riformarsi alle nuove condizioni, il contributo di riconoscimento sarà commisurato allo stipendio goduto alla data in cui fu presentata la primitiva domanda.

Le somme già pagate per riconoscimento di servizi non più ammessi, e quelle eccedenti la misura del contributo dovuto ai sensi del presente articolo saranno rimborsate agli aventi diritto.

Qualora il nuovo ammontare del contributo, pur con le riduzioni della durata di servizio riconoscibile, ecceda il versamento già effettuato, il relativo importo sarà portato in deduzione del contributo di riconoscimento ora dovuto.

Art. 2.

Per i servizi riscattabili a' sensi dell'art. 37 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229, per i quali non trovi applicazione il disposto del precedente art. 1, perchè ivi non previsti, o perchè se previsti si riferiscano alla parte della loro durata eccedente il periodo pel quale è ammesso il riconosci-

mento, gli agenti che ne facciano richiesta prima della cessazione dal servizio, potranno ottenere il riscatto mediante versamento della riserva matematica corrispondente al supplemento di pensione diretta e relativa riversibilità che ne deriva.

Il supplemento di pensione derivante da tali riscatti sarà pari a tanti quarantesimi delle prime 4000 lire dello stipendio preso per base del riscatto e a tanti cinquantesimi del resto dello stesso stipendio quanti sono gli anni riscattati e sarà quindi indipendente dalle variazioni dello stipendio in relazione alla futura carriera dell'agente.

I riscatti indicati nel presente articolo possono venire computati a richiesta dell'agente, tanto sullo stipendio di cui l'agente stesso è provvisto alla data della domanda, quanto uno qualsiasi degli stipendi precedentemente percepiti.

Le tabelle per l'effettuazione dei riscatti considerati nel cedente articolo dovranno essere approvate dal Commissariato straordinario per le ferrovie dello Stato di concerto col Ministro per le finanze.

L'importo della riserva matematica, che non sia versato subito in una sola volta, potrà essere versato mediante trattenuta mensile sullo stipendio o sulla pensione in un periodo da stabilirsi dal Commissariato straordinario per le ferrovie dello Stato tenendo conto degli interessi scalari allo stesso saggio adottato per la formazione delle tabelle.

Venendo a cessare il servizio durante il pagamento delle rate, tanto l'agente quanto i suoi aventi causa sono in facoltà sia di completare, sia di interrompere i pagamenti.

In quest'ultimo caso il supplemento della pensione, agli effetti del riscatto, è ridotto proporzionalmente al valore capitale iniziale dei pagamenti eseguiti.

I versamenti che fossero stati eseguiti per riconoscimenti che a norma del precedente articolo non siano più ammessi come tali, come pure quelli che fossero stati eseguiti per riscatti alle condizioni finora vigenti, saranno rimborsati agli aventi diritto, oppure, quando si faccia luogo a riscatti alle condizioni del presente articolo, daranno diritto a percepire a suo tempo quella parte del supplemento fisso di pensione di cui, tenuto conto dell'età alla quale vennero completati, rappresentino la riserva matematica.

In tali casi la ulteriore riserva matematica da costituirsi ora sarà quella relativa alla differenza fra l'intiero supplemento di pensione e la parte di esso già costituita col versamento precedente.

Il supplemento di pensione derivante dal riscatto considerato nel presente articolo sarà sempre corrisposto anche se la pensione, indipendentemente da esso, raggiunga il massimo di cui al successivo art. 6 ed anche se la cessazione dal servizio avvenga prima del raggiungimento del diritto a pensione o per motivi che implichino la perdita del diritto a pensione.

I riscatti in base al presente articolo sono utili unicamente per migliorare il trattamento di pensione, e non per raggiungere il minimo di servizio effettivo necessario per il diritto a pensione.

In tutti i casi in cui il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, e la legge del 7 aprile 1921, n. 369, prevedono il riscatto col combinato disposto dell'art. 21 del citato decreto e dell'articolo 37 del testo unico approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, sono applicabili a tutti gli effetti le disposizioni del presente articolo.

Art. 3.

I limiti minimi di età e di servizio di cui all'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, per i quali si può far luogo all'esonero, sia di ufficio che dietro domanda anche senza che concorra la inabilità, sono aboliti.

Sono a tale riguardo ristabiliti i limiti minimi di cui all'art. 11 lettera *a*) e *b*) del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e cioè:

55 anni di età e 25 di servizio utile per la pensione, per i macchinisti e fuochisti di treni a vapore, per il personale di macchina di bassa forza della navigazione, per gli agenti addetti a servizi attivi di cui la colonna A della tabella annessa al decreto 2373, e per le scrivane;

60 anni di età e 30 di servizio utile per la pensione, per tutti gli altri agenti.

I suaccennati limiti ridotti di 55 anni di età e 25 di servizio valgono unicamente per gli agenti che al raggiungimento dei limiti stessi prestino servizio nelle qualifiche per essi indicate. Se gli agenti stessi pur avendo svolto parte della carriera nelle anzidette qualifiche siano passati a servizi sedentari, valgono i limiti normali di 60 anni di età e 30 di servizio.

Fino alla emanazione del nuovo regolamento del personale, i limiti massimi di età, cioè quelli per i quali si deve in ogni caso far luogo all'esonero quando siano raggiunti gli anni di servizio di cui sopra, restano inalterati come all'art. 168 del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, intendendosi che essi siano da applicarsi in relazione alle qualifiche rivestite al raggiungimento dei limiti stessi.

Art. 4.

Le aliquote per il computo della pensione di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 1921, n. 369, sono abolite, e vengono ripristinate quelle di cui all'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, restando però abrogato l'ultimo comma dello stesso art. 3 nonchè quello aggiuntovi di seguito coll'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369.

Art. 5.

L'art. 4 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, già modificato con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369, viene abrogato e sostituito come appresso:

« Agli effetti della liquidazione della pensione agli agenti esonerati in base all'art. 2 e alle famiglie in caso di morte, il servizio prestato nelle qualifiche di macchinista o di fuochista e in quelle di servizio attivo specificate nella colonna A della tabella annessa al presente decreto, è aumentato di un decimo per le qualifiche per le quali il regolamento del personale fissi il massimo di età a 58 anni e di un dodicesimo per quelle col massimo di 60 anni.

« L'aumento, agli effetti della pensione, del servizio prestato stabilmente in Tripolitania e Cirenaica viene ridotto alla metà della durata effettiva del servizio stesso, ogni qualvolta la valutazione dell'aumento, fatta in base all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565, risultasse superiore. Rimane ferma la valutazione in base a detto decreto, ogni qualvolta essa risulti inferiore.

« Analogamente qualsiasi altro aumento di valutazione che dalle leggi vigenti sia ammesso agli effetti della pensione per speciali servizi, se superiore, sarà ridotto alla metà della durata effettiva dei servizi stessi.

« Le campagne di guerra continueranno a valutarsi per un anno ciascuna.

« Durante l'anno pel quale venga computata la campagna di guerra non può aggiungersi nessun altro aumento.

« Tutti gli aumenti di valutazione considerati nel presente articolo sono utili per migliorare la misura della pensione, o del sussidio per una sola volta, ma non per raggiungere il

minimo di servizio effettivo necessario per il diritto a pensione.

« Il tempo passato in aspettativa per ragioni di interesse privato o di famiglia, è escluso da qualsiasi ritenuta per la pensione e da qualsiasi valutazione per la pensione stessa.

« Per gli agenti esonerati, che posteriormente alla data di esonero vengano di fatto, per qualsiasi causa, trattenuti o richiamati in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non è valutato agli effetti della pensione ».

Art. 6.

Nei casi previsti dagli articoli 5 e 6 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, e in tutti gli altri casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono il massimo della pensione normale od eccezionale nella misura dei nove decimi dello stipendio o paga e relativi assegni e competenze accessorie dell'ultimo anno o della media dello stipendio o paga e relativi assegni e competenze accessorie, è sostituito il massimo di otto decimi sulle prime L. 20.000 della media triennale computata come al primo comma dell'art. 3 del citato R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, e di cinque decimi sulla eventuale eccedenza.

E' abolito il massimo di L. 12,000 di cui all'art. 6 di detto decreto e all'art. 1 della legge 7 aprile 1921, n. 369.

In ogni caso, sia di pensioni ordinarie, sia di pensioni eccezionali, l'ammontare delle pensioni non può superare l'ultimo stipendio o paga di attività di servizio computato senza assegni e senza competenze accessorie.

Art. 7.

Perchè si possa far luogo al trattamento di pensione eccezionale, occorre che sia dimostrato che il servizio costituì la causa unica, diretta e immediata della infermità, lesione o morte dell'agente.

Non è considerata come causa di servizio quella che sia anteriore di oltre 5 anni alla data di cessazione dal servizio, salvo che trattisi di malaria o di malattie professionali.

Non si fa luogo alla pensione eccezionale quando risulti provato che a colpa o dolo dell'agente sia imputabile il fatto che ha determinato la sua lesione o morte.

Nei casi di pensione eccezionale i capitali accumulati con le ritenute versate dall'agente contribuiscono unicamente a formare la parte normale del trattamento, mentre al supplemento eccezionale si provvede in conto della integrazione a carico dell'Amministrazione, di cui all'art. 17 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373.

Art. 8.

Il trattamento completo di pensione eccezionale previsto dall'art. 5 del R. decreto del 27 novembre 1919, n. 2373, con la modificazione dell'art. 6 del presente decreto nei riguardi del massimo, ha luogo soltanto nei casi di inabilità assoluta.

Nei casi di morte le percentuali di riversione alle famiglie saranno commisurate al trattamento completo di pensione eccezionale.

Nei casi di inabilità parziale la differenza fra la pensione eccezionale completa e la pensione normale valutata in relazione al servizio utile dell'agente, o quando questo sia insufficiente per dar luogo a pensione, la differenza tra la pensione eccezionale completa e la rendita vitalizia riversibile corrispondente al sussidio per una sola volta di cui al seguente art. 10, sarà corrisposta per una quota parte, proporzionale al grado di inabilità riconosciuto dai sanitari dell'Amministrazione.

Quando si tratti di inabilità derivante da infortunio sul lavoro, il relativo grado per la valutazione della pensione eccezionale, sarà quello stesso che sarà stato adottato per la liquidazione della indennità di infortunio.

Quando non si tratti di infortunio sul lavoro nello eseguire l'accertamento della inabilità con le norme e colle garanzie dell'art. 7 del testo unico di legge approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato coll'art. 3 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, si procederà contemporaneamente all'accertamento del grado della inabilità stessa.

Agli effetti del provvedimento di esonero l'inabilità da constatarsi sarà quella specifica al servizio ferroviario; nei riguardi del grado per il trattamento eccezionale di pensione sarà quella a proficuo lavoro in genere.

Art. 9.

Quando l'agente esonerato dal servizio per causa d'infortunio sul lavoro abbia diritto a conseguire una indennità per inabilità permanente assoluta o parziale a norma del testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, il supplemento eccezionale della pensione, sia esso completo o parziale secondo il precedente articolo, è assegnato soltanto per la parte che eventualmente ecceda la rendita vitalizia riversibile corrispondente alla detta indennità.

Quando la vedova o i figli abbiano diritto a conseguire per la morte del marito o del padre una indennità a norma del testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, per ciascuno degli aventi diritto alla detta indennità, la percentuale di riversione del supplemento eccezionale di pensione è assegnata soltanto per la parte che eventualmente ecceda la rendita vitalizia vedovile o temporanea durante la minore età, costituibile con la detta indennità.

Analoghe riduzioni vengono praticate anche per le somme che l'agente, oppure la vedova e i figli, ottengano dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a risarcimenti di danni per lesioni personali in base alle disposizioni del Codice civile.

E' abrogato l'art. 7 del R. decreto 17 novembre 1919, numero 2373.

Art. 10.

Il sussidio per una sola volta di cui all'art. 21 del testo unico approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, portato alla misura di cui all'art. 9 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, spetta nella stessa misura tanto all'agente che sia esonerato per motivi non disciplinari prima di aver raggiunto 10 anni di servizio utile per la pensione, quanto, in caso di morte dell'agente prima di aver raggiunto il limite stesso, alla famiglia.

Detto sussidio è uguale a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad anno ed i relativi assegni e competenze accessorie sottoposti a ritenuta, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime 4000 lire, oltre a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

Sono abrogate le disposizioni relative alla misura di tale sussidio, contenute nell'art. 1 della legge 7 aprile 1921, numero 369.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche pei sussidi alle famiglie di pensionati cessati dal servizio anteriormente al 2 aprile 1919 e che vengano a morire dopo la data di applicazione del presente decreto, quando per le famiglie stesse non sussista il diritto alla riversione della pensione.

Art. 11.

Per gli agenti di ruolo dispensati straordinariamente in base ai R. decreti 28 gennaio 1923, n. 143 e 153, per i quali a norma delle disposizioni contenute nei decreti stessi non sussista il diritto a pensione e ai quali sia corrisposta a carico del bilancio ferroviario la indennità a titolo di quiescenza di cui all'art. 8 del citato R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, o all'art. 5 dell'indicato R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, i valori capitali delle accumulazioni di cui al punto 1° dell'articolo 17 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, saranno portati in deduzione dello ammontare complessivo dei valori capitali delle integrazioni a carico dell'Amministrazione, ammontare che, così diminuito, dovrà convertirsi in annualità costante ventennale a sensi dell'art. 18 di quest'ultimo decreto modificato col R. decreto 10 settembre 1923, n. 2054.

Altrettanto dicasi per i casi di assegnazione del sussidio per una sola volta di cui l'art. 9 del ripetuto R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, quando esso sia assegnato ad agenti, nei quali casi l'integrazione a carico dell'Amministrazione è costituita dalla differenza fra detto sussidio e l'accumulazione di cui al punto 1° dell'art. 17 dello stesso decreto.

Art. 12.

La deliberazione di esonero degli agenti delle ferrovie dello Stato, deve esplicitamente indicare la data di decorrenza del provvedimento. Quando sussista diritto a trattamento di riposo, si provvede alla concessione d'ufficio di un acconto mensile nella misura dei quattro quinti dell'ammontare presunto dell'assegno o pensione e della indennità temporanea di caroviveri al netto di eventuali ritenute, per tutto il periodo che intercede fra la cessazione del servizio e la effettiva riscossione della pensione.

La deliberazione di esonero deve contenere nel suo testo stesso la indicazione dell'acconto mensile da corrispondersi fino alla data di effettivo pagamento della pensione da liquidarsi.

Sui sussidi per una volta sola potrà concedersi, con le stesse modalità, una anticipazione pari alla metà dell'importo presunto del sussidio, al netto di eventuali ritenute.

Art. 13.

Gli acconti di pensione e di caro viveri che risultino indebitamente corrisposti a sensi del precedente art. 12 vengono ricuperati in conformità dell'art. 434 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Gli acconti di pensione a coloro che aspirano alla pensione eccezionale vengono concessi sulla base dei quattro quinti dell'ammontare presunto della pensione ordinaria a cui essi abbiano diritto.

Qualora non siano stati raggiunti gli anni di servizio necessari per il diritto a pensione ordinaria, sarà concessa una anticipazione pari alla metà del sussidio per una sola volta a cui gli aspiranti avrebbero titolo se la pensione eccezionale non venisse ammessa.

Tale anticipazione verrà ricuperata o sul sussidio, o sulle prime rate della pensione eccezionale.

Art. 15.

Per le pensioni di riversibilità a favore di vedove, orfani ed altri aventi diritto, l'acconto viene concesso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dietro presentazione, da parte degli interessati, della domanda di riversione della pensione e dei documenti necessari.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili agli agenti che cesseranno dal servizio a partire dal 1° gennaio 1924.

Le pensioni dirette e di riversibilità liquidate o da liquidarsi per cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 2 aprile 1919, e fino al 29 febbraio 1920 saranno riformate, con decorrenza dal 1° gennaio 1924, ai soli effetti dell'art. 6 del presente decreto. Quelle liquidate o da liquidarsi per cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° marzo 1920 e fino al 31 dicembre 1923 saranno riformate, con decorrenza dal 1° gennaio 1924, ai soli effetti degli art. 4 e 6 del presente decreto, con l'avvertenza che, qualora dal 1° aprile 1919 alla data di esonero non siano maturati 3 anni, in luogo della media degli stipendi, assegni e competenze accessorie dell'ultimo triennio di servizio, sarà assunta la media del periodo compreso fra il 1° aprile 1919 e la data di esonero.

I titolari delle pensioni dirette di L. 12,000 e delle corrispondenti pensioni di riversione da riformarsi giusta il comma precedente, che abbiano fruito del riconoscimento degli anni di studi superiori, e di esercizio professionale, godranno il trattamento che risulterà più favorevole fra quello attuale e quello risultante dalla nuova liquidazione deducendo gli anni come sopra riconosciuti e applicando i precedenti articoli 4 e 6.

Fino al 31 dicembre 1923 le pensioni soggette a riforma restano dovute nelle misure fissate dalle disposizioni vigenti all'atto dell'esonero.

Art. 17.

Per le pensioni di riversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 1924 o successiva, le aliquote di cui all'art. 8 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, modificato coll'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369, saranno applicate anche quando si tratti di agenti cessati dal servizio in qualunque tempo anteriormente al 2 aprile 1919.

Art. 18.

Le disposizioni attualmente vigenti per le pensioni al personale delle ferrovie dello Stato restano in vigore in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

Al coordinamento sarà provveduto mediante il testo unico previsto dall'art. 25 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 66. — GRANATA.

REGIO DECRETO 11 novembre 1923, n. 2570.
Aumento della tassa d'ingresso al Cenacolo Vinciano in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213;
Veduta la tabella *A* annessa al regolameno approvato col R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La tassa d'ingresso al Cenacolo Vinciano in Milano è elevata da L. 2 a L. 3 per gli adulti e da L. 1 a L. 1,50 per i fanciulli di età inferiore ai dodici anni, fermo restando l'ingresso gratuito per tutti nella domenica di ogni settimana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 46. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 2574.
Emissione di 200 mila serie di francobolli speciali commemorativi del 3° centenario della istituzione di Propaganda Fide.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Vista la domanda del « Patronato Romano Italica Gens » per la emissione a proprie spese ed a vantaggio delle Missioni italiane all'estero di francobolli speciali commemorativi del 3° centenario dell'istituzione di Propaganda Fide;
Riconosciuta l'opportunità di aderire a tale domanda;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di 200,000 serie di francobolli speciali commemorativi del 3° centenario della istituzione di Propaganda Fide. A tiratura ultimata, il materiale occorso alla stampa dev'essere distrutto alla presenza di un rappresentante del « Patronato Romano Italica Gens », di un rappresentante del Ministero delle poste e di un rappresentante del Ministero delle finanze, e l'avvenuta distruzione deve risultare da apposito verbale.

Art. 2.

I francobolli di cui sopra hanno le dimensioni di millimetri 52.5 x 31.5 e sono emessi nei valori di centesimi 20, 30 e 50 ed una lira.

Essi sono stampati in due colori; uno per la cornice (variabile per ogni taglio) ed un altro comune a tutti i tagli per la vignetta, ed hanno le seguenti caratteristiche comuni:

1° La vignetta che rappresenta il Redentore che predica agli Apostoli. Detta vignetta è stampata in color rosso sanguigno;

2° La cornice nel centro nella quale si legge in alto « Terzo centenario di Propaganda Fide » ed in basso « Praedicate evangelium omni creaturae » e più in basso ancora la leggenda « Poste Italiane » con la indicazione del valore;

3° Nel lato sinistro si legge il motto « Italica Gens » ed in quello destro « Patronato Romano » nell'angolo superiore a sinistra figura l'immagine di Papa Barberini, ed in quello inferiore a sinistra lo stemma d'Italia;

4° Tutti i francobolli sono stampati su carta filigranata del tipo usato per la stampa dei francobolli postali italiani.

Hanno le seguenti caratteristiche speciali per ciascun valore:

1° Francobollo da cent. 20, nell'angolo superiore destro figura l'immagine di Santa Teresa ed in quello inferiore lo stemma dell'Ordine. Cornice color verde oliva;

2° Francobollo da cent. 30; angolo superiore destro S. Domenico; inferiore stemma dell'Ordine. Cornice color rosso carminio;

3° Francobollo da cent. 50; angolo superiore destro S. Francesco d'Assisi, inferiore stemma dell'Ordine. Cornice color violetto magenta;

4° Francobollo da L. 1; angolo superiore destro San Francesco Saverio, inferiore stemma dell' Ordine. Cornice colore azzurro oltremare.

Art. 3.

I francobolli di cui agli articoli precedenti sono messi in vendita in determinati uffici della città di Roma e sono validi per la francatura delle corrispondenze fino a tutto il 30 giugno 1923.

Art. 4.

Col 1° luglio 1923, giusta la facoltà data dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, cessa contemporaneamente l'uso ed il cambio dei francobolli medesimi, i quali potranno essere soltanto venduti per collezione, ai sensi dell'art. 139 del vigente regolamento generale, intorno al servizio postale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 50. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 2582.
Tariffe per l'uso dei bacini di carenaggio dei Regi arsenali da parte di navi private.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 6443 (serie 3ª) in data 24 settembre 1889;
Visto il R. decreto n. 65, in data 8 febbraio 1906;
Visto il R. decreto n. 781, in data 21 ottobre 1910;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 1025, in data 20 giugno 1915;
Visto il R. decreto n. 328, in data 26 febbraio 1922;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 20 del regolamento per la concessione dei bacini per carenare, di proprietà della Regia marina, approvato con decreto Luogotenenziale n. 1025, in data 20 giugno 1915 e modificato col R. decreto n. 328, in data 26 febbraio 1922, viene modificato come segue:

Art. 20.

Le tasse suddette sono regolate nel modo stabilito dalla seguente tabella:

Bacini in muratura.

Per ogni tonnellata di stazza lorda fino a 1000 tonnellate per il primo periodo di 24 ore, L. 2. Per ogni periodo di 24 ore di permanenza successiva L. 1.
Per ogni tonnellata oltre le 1000 fino a 1500, per il primo periodo di 24 ore L. 1. Per ogni periodo di 24 ore di permanenza successiva L. 0,50.
Per ogni tonnellata oltre le 1500, per il primo periodo di 24 ore L. 0,50. Per ogni periodo di 24 ore di permanenza successiva L. 0,25.
Puntellaggio (con un minimo di L. 110 ed un massimo di L. 170) per il periodo di 24 ore L. 0,20.
La tassazione minima corrisponderà al tonnellaggio di 500 tonnellate per i bacini aventi lunghezza utile superiore a metri 100; di 300 tonnellate per i bacini aventi lunghezza utile inferiore a metri 100.

Bacini galleggianti.

La stessa tariffa dei bacini in muratura ad eccezione dei bacini aventi lunghezza inferiore a metri 60, pei quali la tassazione minima corrisponderà al tonnellaggio di 200.
Le frazioni di tonnellata eguali a mezza tonnellata o minori contano per nulla, quelle superiori a mezza tonnellata contano per tonnellata intera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 58. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2501.
Erezione in Ente morale dell'orfanotrofio femminile aronese «Carlo e Procuratore Luigi Molinari», in Arona.

N. 2501. R. decreto 31 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'orfanotrofio femminile aronese «Carlo e Procuratore Luigi Molinari», con sede in Arona, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1923.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2507.
Accettazione di un gruppo in marmo legato in suo favore dalla Regia università di Roma.

N. 2507. R. decreto 31 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il rettore della Regia università di Roma, viene autorizzato ad accettare un gruppo in marmo legato a favore della Università stessa dal suo autore prof. Cesare Aureli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1923.

DECRETI MINISTERIALI 22 novembre 1923.
Scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza di Pavia, Vigevano e Bascapè.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la lettera 5 novembre 1923, n. 2245 del Prefetto di Pavia, con la quale, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza in quella città, si propone lo scioglimento delle Amministrazioni di alcune locali istituzioni pubbliche di beneficenza dal Prefetto stesso indicate;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

In parziale accoglimento della suddetta proposta, sono dichiarate sciolte le Amministrazioni delle seguenti istituzioni di pubblica beneficenza di Pavia:
1° Asilo di carità per l'infanzia.
2° Istituto Nascimbene.
3° Istituto Sordomuti.
4° Opera pia degli scrofolosi poveri.
La gestione delle predette Opere pie è affidata al signor cav. dott. Domenico Campanelli, vice-prefetto di Pavia.
Il Commissario dovrà proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nella amministrazione e negli scopi delle istituzioni medesime, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 22 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la lettera 4 novembre 1923, n. 2246 del Prefetto di Pavia, con la quale, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza in Vigevano, si propone lo scioglimento delle Amministrazioni di alcune istituzioni pubbliche di beneficenza di quel Comune, dal Prefetto stesso indicate;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le Amministrazioni delle seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza di Vigevano:

1° Ospedale.
2° Orfanotrofio Merula.
3° Orfanotrofio Riberia.
4° Asilo Deomini.
5° Opera pia Mercatelli.
6° Ricovero poveri vecchi.
7° Istituto Roncalli.
8° Istituto Negrone.
9° Istituto Saporiti.

La gestione delle anzidette Opere pie è affidata ad una Commissione composta dai signori: cav. uff. dott. Domenico Campanelli, vice-Prefetto di Pavia, presidente; cavaliere ing. Luigi Cezzoni e cav. Salvatore de Benedetto.

La Commissione dovrà proporre, entro il termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti delle Amministrazioni e negli scopi delle istituzioni anzidette, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 22 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la lettera 8 novembre 1923, n. 222247 del Prefetto di Pavia con la quale, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza nel comune di Bascapè, si propone lo scioglimento delle Amministrazioni di quella Congregazione di carità e della locale « Causa Pia Bascapè »;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le Amministrazioni della Congregazione di carità e della « Causa Pia Bascapè » nel comune di Bascapè.

La gestione della predetta Opera pia è affidata al sig. Federico Bianchi.

Il Commissario dovrà proporre, nel termine di tre mesi, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni medesime, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 22 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923.
Scioglimento dell'amministrazione dell'Asilo infantile di Polverigi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Ancona col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione dell'Asilo infantile di Polverigi;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972; 18 luglio 1904, n. 390, i regolamenti relativi e il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione dell'Asilo infantile di Polverigi è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla locale Congregazione di carità.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1923.
Limiti massimi degli assegni mensili da corrispondersi ai volontari, alunni, ecc. delle Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 17 e 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Articolo unico.

I limiti massimi degli assegni mensili, di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono stabiliti come appresso:

Volontari, alunni, uditori, ecc. pei ruoli appartenenti:

al gruppo *A*, L. 500;
al gruppo *B*, L. 450;
al gruppo *C*, L. 350.

Per il personale subalterno il limite massimo dell'assegno mensile da corrispondersi durante il servizio di prova di cui all'art. 25 del citato decreto, è stabilito nella misura di L. 250.

La spesa per i detti assegni mensili farà carico ai capitoli degli stipendi dei rispettivi personali nel bilancio di ciascun Ministero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1923.

Attribuzione alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti dei servizi della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto in data 25 febbraio 1923, che ha soppressa — tra altre — la Direzione generale degli istituti di previdenza, e che autorizza il Ministro per le finanze a provvedere alla assegnazione e distribuzione dei servizi tra le varie Direzioni generali del Ministero delle finanze;

Determina:

Le attribuzioni ed i servizi della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza sono demandati alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, che assume il nome di Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Roma, addì 21 marzo 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1923.

Nomina del segretario generale del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, con cui si provvede alla ripartizione dei servizi del Ministero dell'economia nazionale, e si costituisce il Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Visto l'art. 11 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579 col quale si determina che la direzione dei servizi occorrenti per il funzionamento del Consiglio superiore predetto è affidata ad un segretario generale da nominarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale tra i funzionari superiori del Ministero stesso;

Determina:

Il dott. Giovanni Nicotra, ispettore generale del credito, è nominato segretario generale del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Buoni del Tesoro a lunga scadenza di 1ª emissione creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.

22° SORTEGGIO DEL 20 NOVEMBRE 1923.

In conformità dell'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 novembre 1923, n. 258, sono stati sorteggiati, con le formalità prescritte, i buoni del Tesoro a lunga scadenza portanti i seguenti numeri del valore capitale complessivo di L. 2,250,000 giusta la tabella annessa al R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475.

Buoni sorteggiati

Numeri progressivi		Quantità	Nalore
dal	al		
141	150	10	50,000
151	160	10	50,000
551	560	10	50,000
—	720	1	5,000
791	800	10	50,000
871	880	10	50,000
1081	1090	10	50,000
1271	1280	10	50,000
1551	1560	10	50,000
1661	1670	10	50,000
1741	1750	10	50,000
1761	1770	10	50,000
1841	1850	10	50,000
2231	2240	10	50,000
2591	2600	10	50,000
2641	2650	10	50,000
3121	3130	10	50,000
3271	3280	10	50,000
3381	3390	10	50,000
3661	3670	10	50,000
4031	4040	10	50,000
4251	4260	10	50,000
4451	4460	10	50,000
4571	4580	10	50,000
4581	4590	10	50,000
4631	4640	10	50,000
4981	4990	10	50,000
5051	5060	10	50,000
5461	5470	10	50,000
5511	5520	10	50,000
5701	5710	10	50,000
6001	6010	10	50,000
6151	6160	10	50,000
6271	6280	10	50,000
6771	6780	10	50,000
6887	6890	4	20,000
6911	6920	10	50,000
6921	6930	10	50,000
7031	7040	10	50,000
7061	7070	10	50,500
7191	7200	10	50,000
7241	7250	10	50,000
7551	7560	10	50,000
7601	7610	10	50,000
7611	7620	10	50,000
7951	7955	5	25,000
7981	7990	10	50,000
	Totali . . .	450	2,250,000

I detti buoni cesseranno di fruttare interessi con l'ultimo giorno di dicembre p. v., ed a cominciare dal 1° gennaio 1924 verrà effettuato il rimborso del relativo capitale di L. 5000 per ciascuno, in seguito a restituzione dei titoli, muniti delle cedole non ancora scadute.

Il pagamento sarà fatto dalla tesoreria centrale o da quella sezione di Regia tesoreria provinciale che sarà indicata dai singoli possessori dei buoni.

« Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto dell'estrazione e consegnate nel relativo processo verbale ».

Roma, 20 novembre 1923.

p. *Il direttore generale*: MUNARI.

V. *Il delegato della Corte dei conti*: AGOSTINO BANDI.

p. *Il direttore capo della divisione II*: V. GIOVAGNOLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(1ª *pubblicazione*).

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del Tesoro quinquennali nominativi, si notifica che i buoni del Tesoro 5 % quinquennali di VI emissione, n. 1157, di L. 5000, intestato a Faella Rachele, minore sotto la patria potestà del padre Michele e n. 1158 di L. 5000 intestato a Faella Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michele, dovevano invece intestarsi il primo a Faella Rachele Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michelangelo, ed il secondo a Faella Elmerinda Maria Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michelangelo, e ciò in base alle attestazioni giurate innanzi il notaro Francesco De' Besi di Verona il 17 ottobre 1923, nn. 3931 e n. 3932 di repertorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei suddetti buoni ed al rimborso del loro importo, perchè scaduti, nelle mani di Faella Rachele Rosa ed Elmerinda Maria Rosa di Michelangelo, rispettivamente.

Roma, 4 dicembre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Reale 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1. — Presso la Regia scuola industriale di Catania è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale), entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati in altre Amministrazioni.

Art. 3. — Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. Il candidato non deve avere oltrepassato il 40° anno di età alla data del presente decreto. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da imperfezioni capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

e) titolo di studio: diploma in ragioneria o scuola normale;

f) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i titoli, documenti e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 18 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4. — Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituto di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzata dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5. — Tutte le prove di esame avranno luogo a Catania. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio si terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7. — Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 8. — Il segretario prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole è nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di 15 lire per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9. — Lo stipendio iniziale è di L. 4800 oltre l'indennità caroviveri ed i supplementi di stipendio di L. 2800 annue di cui all'art. 2 del decreto Reale 3 aprile 1921, n. 591.

Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali di cui 3 di L. 600 ciascuno e 4 di L. 500 ciascuno, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10,600.

Art. 10. — Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 5 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Dario Peruzy, direttore - Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.